SCHEMA DI

CONTRATTO D'APPALTO

T R A

- FNM S.p.A. con sede in Milano, Piazzale Cadorna n° 14 – Capitale Sociale Euro ……,.. interamente versato – Registro Imprese di Milano n° …… – R.E.A. C.C.I.A.A. di Milano n° …… – Partita I.V.A. e Codice Fiscale n° ……., in seguito denominata "la Committente", rappresentata da …….. nato a ……. (…) il ../../19.., che dichiara di essere munito dei necessari poteri per la firma del presente contratto,
- FERROVIENORD S.p.A., con sede in Milano, Piazzale Cadorna n° 14 – Capitale Sociale Euro ……,.. interamente versato – Registro Imprese di Milano n° …… – R.E.A. C.C.I.A.A. di Milano n° …… – Partita I.V.A. e Codice Fiscale n° ……., in seguito denominata "la Committente", rappresentata da …….. nato a ……. (…) il ../../19.., che dichiara di essere munito dei necessari poteri per la firma del presente contratto,
- NORD ENERGIA Srl con sede in Milano, Piazzale Cadorna n° 14 – Capitale Sociale Euro ……,.. interamente versato – Registro Imprese di Milano n° …… – R.E.A. C.C.I.A.A. di Milano n° …… – Partita I.V.A. e Codice Fiscale n° ……., in seguito denominata "la Committente", rappresentata da …….. nato a ……. (…) il ../../19.., che dichiara di essere munito dei necessari poteri per la firma del presente contratto;

E

…… con sede in ……. (…), Via …….. n° … – Capitale Sociale Euro ……..,.. interamente versato – Registro Imprese di ……. n° …….. – R.E.A. C.C.I.A.A. di …… n° …… – Partita I.V.A. e Codice Fiscale n° ……, in seguito denominata "l'Impresa", rappresentata dal ……(legale rappresentante) …….Sig. …… nato a ……. (…) il ../../19.., che dichiara di essere munito dei necessari poteri per la firma del presente contratto;

qui di seguito denominate "le Parti".

Premesso:

- che le società del gruppo FNM, FERROVIENORD e NORD ENERGIA hanno la necessità di affidare il Servizio di PULIZIE NEI FABBRICATI ADIBITI AD UFFICI NELLE PROPRIETA' DI FNM SPA, FERROVIENORD SPA E NORDENERGIA DELL'AREA DI MILANO CADORNA;
- che il suddetto servizio sarà finanziato con fondi ordinari d'esercizio;
- che all'uopo FNM S.p.A per se stessa e per le altre società del Gruppo FNM, ha esperito procedura di selezione di natura non strumentale e non soggetta all'applicazione del Codice Appalti, mediante pubblicazione di Avviso di Selezione in data ../../2017 sul proprio sito aziendale;
- che l'Affidatario ha presentato offerta per l'esecuzione del citato

servizio, entro il termine previsto dal procedimento di selezione;

- che, esaminate le offerte pervenute, le Committenti hanno ritenuto che l'offerta migliore, giusta il criterio stabilito nel procedimento di selezione, fosse l'offerta presentata dall'Affidatario;
- che l'Affidatario ritiene di avere i requisiti per eseguire il Servizio di PULIZIE NEI FABBRICATI ADIBITI AD UFFICI NELLE PROPRIETA' DI FNM SPA, FERROVIENORD SPA E NORDENERGIA DELL'AREA DI MILANO CADORNA, in conformità a quanto pattuito col presente contratto (qui di seguito per brevità denominato "il Contratto");
- che il suddetto servizio è stata affidata all'Impresa con lettera n. …. del ../../…..;
- che l'Impresa, a tutti gli effetti di legge e di Contratto, dichiara di avere assunto tutte le informazioni ritenute utili, di aver proceduto a tutti i saggi e ricognizioni necessari, di aver preso perfetta conoscenza delle circostanze tutte generali e particolari, che possono e potranno comunque influire sull'esecuzione dei servizi e sull'andamento del servizio, di essere a piena conoscenza della portata e delle caratteristiche del servizio, delle difficoltà, delle modalità e delle alee di esecuzione e di aver tenuto conto di tutto quanto sopra, anche in sede di formulazione dell'offerta;

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1. PREMESSE ED ALLEGATI

Il contenuto delle premesse è parte integrante del Contratto; parimenti parte integrante del contratto sono i suoi allegati.

ART. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del Contratto è il Servizio di PULIZIE NEI FABBRICATI ADIBITI AD UFFICI NELLE PROPRIETA' DI FNM SPA, FERROVIENORD SPA E NORDENERGIA DELL'AREA DI MILANO CADORNA, come specificato nei seguenti documenti:

- Capitolato generale servizi (allegato 1);
- Capitolato Tecnico (allegato 2);
- Elenco prezzi (allegato 3);
- Elaborati grafici planimetrie (allegato n.4)
- Documento unico di valutazione dei rischi e misure da adottare per eliminare le interferenze (allegato 5)*;*

che, allegati al Contratto, ne costituiscono parte integrante.

L'Impresa si fa carico, a sue cura e spese, dell'asportazione, trasporto e conferimento dei materiali di rifiuto derivanti dalle suddette operazioni di pulizia e dalle altre attività contrattuali.

Il servizio di pulizia dovrà essere effettuato in modo da non ostacolare l'attività della committente e del suo personale dipendente.

La Committente si riserva la facoltà di apportare alle quantità e alle modalità operative riferite all'oggetto contrattuale, secondo proprie necessità, le modifiche dettate da esigenze di servizio, con possibilità di riduzione proporzionale del corrispettivo, non superiore al 20% dell'importo contrattuale per l'intera durata del rapporto, con il riconoscimento del solo corrispettivo per ciò appositamente pattuito, senza per questo dover riconoscere all'Impresa indennità e/o risarcimento alcuno.

La Committente, nell'ambito dell'oggetto contrattuale e durante l'esecuzione del medesimo, si riserva inoltre di eliminare alcune prestazioni o di inserirne di nuove della medesima tipologia.

ART. 3. PREZZI

Il corrispettivo complessivo per il servizio oggetto del presente contratto, al netto dello sconto del ……% offerto in sede di gara, è sino a € …….= (euro ...../..) al netto dell'IVA e dei costi della sicurezza necessari all'eliminazione dei rischi da interferenza per l'intera durata contrattuale, in particolare:

- Importo prestazioni ordinarie a canone € ……= così ripartito:
  - FERROVIENORD € …….=;
  - FNM € ……..=;
  - NORDENERGIA € ……..=.
- Importo interventi straordinari a misura sino ad € ……..= così ripartito:
  - FERROVIENORD € ……..=;
  - FNM € ……..=;
  - NORDENERGIA € ……..=..
- Importo interventi di c.d. "start up" a misura sino ad € ……..= così suddiviso:
  - FERROVIENORD € ……..=;
  - FNM € ……..=..
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.031,28.=.

Il corrispettivo delle prestazioni a canone, a misura e start up verrà contabilizzato applicando all'elenco prezzi (all.3) la percentuale di

ribasso, pari al ….. %, offerta in sede di gara.

ART. 4. CONDIZIONIDI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

La fatturazione avverrà a seguito di emissione di ordini da parte delle singole Società.

I compensi spettanti all'Impresa per gli interventi ordinari saranno corrisposti alla stessa a seguito dell'emissione posticipata di fatture aventi cadenza mensile, con pagamento a 30 giorni fine mese data fattura.

L'emissione delle fatture avverrà entro 30 giorni dall'approvazione del verbale di controllo di cui all'art.3.7. del Capitolato Tecnico

Il costo relativo agli oneri della sicurezza sul lavoro, di cui al precedente art. 3, sarà pagato dalla Committente con quote individuate in proporzione alla durata dell'appalto unitamente all'emissione delle fatture di pagamento dei servizi.

Le fatture dovranno essere intestate alle singole società del Gruppo FNM oggetto dell'affidamento.

Il pagamento dei corrispettivi spettanti all'Impresa è subordinato:

- alla presentazione dell'elenco degli incaricati dell'Impresa (con aggiornamento mensile);
- all'esibizione da parte dell'Impresa della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei confronti dei propri incaricati.

Tutte le fatture dovranno essere corredate da apposito elenco degli interventi eseguiti .

Tutte le attività straordinarie, per le quali è prevista una richiesta di esecuzione da parte della Committente secondo le modalità specificate nel capitolato tecnico, potranno essere fatturate esclusivamente dopo aver sottoposto il prospetto riepilogativo delle prestazioni effettuate al Responsabile della Gestione del Contratto per conto della Committente ed averne avuta autorizzazione scritta dallo stesso, il quale la potrà rilasciare solo avendo verificato la sussistenza dell'ordine preventivo.

ART. 5. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata di 36 (trentasei) mesi dalla data del verbale di consegna del servizio. Al termine del terzo anno il contratto potrà rinnovarsi per un ulteriore triennio, tramite comunicazione scritta delle Committenti all'aggiudicatario tre mesi prima della scadenza.

In relazione ai risultati conseguiti dall'Impresa nei primi 3 mesi, la Committente si riserva però la facoltà – cui l'Impresa stessa presta, sin d'ora, il proprio incondizionato consenso – di recedere dal contratto senza obbligo di corrispondere all'Impresa alcun compenso oltre al corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite.

La comunicazione di recesso verrà formalizzata dalla Committente a mezzo raccomandata A.R. o fax, da inoltrarsi all'Impresa con un adeguato preavviso.

ART. 6. REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

Il corrispettivo verrà aggiornato solo in caso di modifica al CCNL utilizzato per la formulazione dell'offerta ed in corso di validità all'atto della stipula del presente contratto; tale revisione riguarderà il

corrispettivo riferibile alle annualità contrattuali successive alla prima in quanto gli adeguamenti economici di tale contratto sono stati considerati dall'appaltatore in sede di formulazione della propria offerta.

ART. 7. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

L'organizzazione del complesso dei servizi oggetto dell'appalto è stabilita nel Capitolato Tecnico, in relazione alle finalità dei servizi stessi.

Tutte le prestazioni dei dipendenti dell'Impresa debbono essere rese sotto la completa responsabilità della stessa e nel completo rispetto delle disposizioni e dei regolamenti vigenti nei luoghi, modi e tempi in cui i suddetti si trovano ad operare.

Nell'ambito della vigente normativa in materia, l'Impresa si impegna ad assolvere a tutto quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ogni sua eventuale modifica o integrazione.

Prima della sottoscrizione del contratto l'Impresa si impegna a produrre il Piano dettagliato delle attività di cui all'art.2.5 del Capitolato Tecnico.

Considerata la complessità dei servizi da svolgere, si stabilisce un periodo iniziale di tre mesi, durante il quale l'Impresa dovrà raggiungere gli standard quantitativi e qualitativi previsti nei documenti contrattuali.

Durante detto periodo, con il concorso dei Responsabili della gestione del Contratto, convocando opportune riunioni, saranno ottimizzati i cicli operativi offerti dall'Impresa in sede di gara; i cicli così sperimentati e ottimizzati saranno presi come riferimento per i successivi controlli e per verificare eventuali inadempienze da parte dell'Impresa.

Il servizio dovrà essere svolto dall'Impresa con i propri capitali e mezzi

tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante l'organizzazione dell'Impresa e a proprio rischio.

ART. 8 DEPOSITO CAUZIONALE

L'Impresa, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto, ha effettuato il deposito cauzionale di Euro ……..,..= (Euro ……./..) per mezzo della polizza assicurativa/ fideiussione bancaria n. ……..… emessa/costituita da .. con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile e a prima richiesta con rinuncia ad opporre eccezioni fondate sul rapporto contrattuale. Detto deposito cauzionale, salvo che sia stata promossa una contestazione giudiziale, sarà restituito all'Impresa dopo che saranno decorsi sei mesi dalla scadenza del Contratto o di eventuali proroghe; entro detto termine semestrale, la Committente potrà procedere all'accertamento dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi dell'Impresa, compresi quelli nei confronti del personale, e su richiesta rilascerà una dichiarazione liberatoria.

Nei casi in cui, durante il rapporto contrattuale, la committente escuta la fideiussione ovvero incameri la cauzione prestata l'Impresa è obbligata a reintegrare la garanzia prestata entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta di escussione ovvero di incasso. In caso di inottemperanza all'obbligo di reintegrazione, la committente si potrà rivalere sui corrispettivi dovuti all'Impresa, se del caso, opponendo in compensazione le somme dovute a titolo di fideiussione.

ART. 9 RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA PER DANNI ED

INFORTUNI - ASSICURAZIONE

1. L'Impresa assume la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero e mallevadoria della committente, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento occorrere alle persone e alle cose dei suoi dipendenti, della committente e suoi aventi causa, a terzi ed ai loro beni, in dipendenza e/o in connessione, diretta e/o indiretta, dell'esecuzione del servizio di pulizia appaltato, a meno che non provi che detto evento dannoso imprevisto ed imprevedibile non poteva essere dall'Impresa assolutamente evitato.

2. Si conviene espressamente che per ogni eventuale giudizio promosso da terzi nei confronti della committente, l'Impresa, svolgendo a sue spese ogni opportuna azione, dovrà totalmente sollevare e tenere indenne la committente da ogni pretesa e/o coinvolgimento in dipendenza dell'appalto e/o del mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

3. L'Impresa si impegna inoltre a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme che la committente dovesse pagare a terzi per i giudizi di cui sopra.

4. L'Impresa si è cautelata dal rischio della responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi i dipendenti e i rappresentanti della committente, con la polizza n……stipulata con ……..., per tutta la durata del servizio con massimale pari ad € 10.000.000,00 (diecimilioni/00), per la responsabilità civile verso terzi per sinistro e per anno, con sottolimiti per persona con massimale pari ad € 2.000.000,00 (duemilio-ni/00) per

la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro.

5. Ogni ulteriore risarcimento dei danni non coperto dalle detta polizze assicurative sopra menzionate rimane ad esclusivo carico dell'Impresa.

6. Tutte le polizze dovranno espressamente prevedere l'esclusione del diritto di rivalsa nei confronti della committente, in special modo per tutte le somme corrisposte nelle eventualità di risarcimenti rimborsati ovvero non coperti da Assicurazione INAIL.

7. È facoltà della committente ordinare all'Impresa di riparare a cura e spese di quest'ultima, i danni arrecati oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra impresa, addebitando l'importo corrispondente, aumentato del 20% (venti per cento) a titolo di spese generali, nel primo pagamento.

ART. 10 ASSUNZIONE DEL PERSONALE

L'aggiudicatario si impegna ad applicare le clausole sociali previste dal contratto collettivo di settore.

ART. 11. PERSONALE DELL'IMPRESA

1. Preliminare alla sottoscrizione del contratto è la comunicazione dei nominativi di tutto il personale che impiegherà per l'espletamento del servizio affidato in appalto nonché le relative qualifiche. Dovrà altresì essere precisato in quali siti e in quali giorni il personale verrà impiegato al fine di consentire il controllo alla committente. Nei casi in cui l'Impresa apporti delle modifiche relative ai nominativi ovvero al numero delle persone da impiegare, da ritenersi evento eccezionale, dovrà comunicarlo, prima dell'effettuazione del servizio, alla committente a mezzo della piattaforma internet predisposta.

2. Il personale addetto ai servizi affidati in appalto in applicazione del Contratto deve possedere i requisiti fisici e le capacità professionali per una soddisfacente esecuzione dei servizi medesimi.

3. La Committente può richiedere all'Impresa la produzione del certificato penale e di eventuali certificati attestanti generiche e specifiche qualità fisiche dei lavoratori impiegati nell'appalto; il tutto a spese dell'Impresa.

4. L'Impresa deve provvedere affinché il dipendente personale adibito all'esecuzione del servizio in appalto:

- in servizio vesta decentemente ed indossi il vestiario uniforme e porti i segni distintivi prescritti dalla Committente e forniti dall'Impresa a sue cura e spese;
- tenga sempre un contegno corretto;
- segnali ai responsabili della Committente le avarie, le mancanze e le altre anormalità che rilevasse in ragione del servizio svolto.

5. È fatto assolutamente divieto all'Impresa ed al suo personale:

- prendere accordi e ricevere ordini da estranei alla Committente, anche se interessati all'esecuzione del servizio in appalto;
- chiedere compensi e regalie;
- divulgare dati e notizie concernenti, direttamente od indirettamente, il servizio appaltato o quello ferroviario in genere.

6. La Committente ha la facoltà di chiedere la sostituzione delle persone non gradite, nel caso di esercizio di tale facoltà, la Ditta dovrà provvedere alla sostituzione entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento.

Il personale impiegato nel servizio dovrà firmare quotidianamente.

ART. 12. INSTALLAZIONE DI MECCANISMI DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE

La Committente ha la facoltà di installare dispositivi di rilevazione delle presenze del personale impiegato dall'Impresa per l'espletamento del servizio. Nel caso in cui la committente provveda all'installazione dei meccanismi sopra previsti sarà obbligo dell'Impresa dotarsi dei necessari strumenti al fine di utilizzare gli strumenti di rilevazione presenza predisposti (per es. dotarsi di bedge/cartellini rileva presenza).

ART. 13. OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO ED ASSICURAZIONI SOCIALI

Nel rispetto di quanto già previsto dai precedenti articoli 10 e 11, l'Impresa si atterrà all'osservanza del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, alla data di stipula del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto dell'appalto, nonché delle successive modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire nell'arco della durata contrattuale.

L'Impresa è tenuta ad applicare il suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione ed anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Impresa dovrà adempiere, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, all'obbligo inerente alle assicurazioni del personale contro gli infortuni,

esibendo prima dell'inizio del servizio le relative polizze di copertura per l'intero periodo di validità del Contratto, alle assicurazioni sociali, di malattia, al versamento dei prescritti contributi e ad ogni altro adempimento stabilito dalle leggi, regolamenti e contratti collettivi.

L'Impresa garantisce pertanto che il personale tutto alle sue dipendenze è coperto da polizza continuativa I.N.A.I.L. e da adeguata polizza suppletiva ed integrativa stipulata con primaria compagnia assicurativa per danni non coperti da I.N.A.I.L. nonché per eventuali infortuni occorsi al personale dei subappaltatori; essa esonera pertanto la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità e/o danno connesso ad eventuali infortuni sul lavoro con espressa rinuncia della compagnia assicurativa a rivalersi nei confronti della Committente e suoi dipendenti, dirigenti e consulenti anche in caso di vincolo di solidarietà.

L'Impresa è inoltre obbligata al versamento dei contributi per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti al personale per ferie, gratifiche e ad ogni altro titolo in conformità a quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

In caso di accertata inottemperanza agli obblighi sopra elencati, la stessa sarà contestata per iscritto all'Impresa dalla Committente e, ove occorra, sarà comunicata all'Ispettorato del Lavoro l'inadempienza medesima sospendendo i pagamenti dei corrispettivi spettanti all'Impresa, a norma dell'art. 5 della legge 25/01/1994, n° 82 e s.m.i.

A tal fine, la Committente potrà richiedere all'Impresa, che non potrà esimersi, l'esibizione in originale, o fornire copia se richiesta, dei libretti di lavoro, delle lettere di assunzione, dei listini paga e delle ricevute dei

versamenti dei contributi relativi al personale impiegato nell'appalto.

ART. 14. APPLICAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'Impresa si assume l'obbligo di attenersi scrupolosamente – a sue cura e spese – a tutte le disposizioni giuridiche e norme tecniche che sono – o diventino – vigenti – in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro – per l'intera durata contrattuale.

L'Impresa pertanto assume, tra l'altro, l'obbligo di rispettare tutte le prescrizioni giuridiche e di normativa tecnica che sono contenute e richiamate nel D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008, già previste in via esemplificativa ma non esaustiva dagli abrogati D.P.R. n° 547 del 27/04/1955 e n° 303 del 19/03/1956, nonché dal D.Lgs. n° 626 del 19/09/1994 e successive modifiche e integrazioni, oltre alle cautele e misure che la prudenza, diligenza e perizia impongono per ogni singolo lavoro.

L'Impresa è tenuta inoltre all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni tecniche generali e speciali (comprese le normative ex ENPI, UNIFER, UNI, C.E.I., UNEL), che siano comunque riferibili alla prevenzione infortuni e all'igiene del lavoro.

L'Impresa si dichiara consapevole dei rischi specifici connessi all'attività in cui opera ed ai servizi assunti e si impegna a predisporre di conseguenza tutti i mezzi di protezione e prevenzione necessari ed opportuni.

Sarà compito pertanto dell'Impresa emettere le disposizioni di sicurezza, oltre a quelle indicate dalla Committente, che siano

necessarie od opportune in rapporto alla specificità dei lavori, all'esperienza ed all'evoluzione tecnica, in modo da tutelare il proprio personale, quello della Committente e qualunque terzo abbia accesso ai luoghi di lavoro.

L'Impresa dovrà applicare tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte dalla legislazione in vigore nel periodo di esecuzione del Contratto.

L'Impresa è tenuta a conformarsi alle istruzioni che la Committente dovesse impartire, osservando le cautele necessarie per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene e sicurezza del lavoro, senza che questo comporti per l'Impresa esonero dalle proprie responsabilità.

Con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. 09/04/2008, n° 81, si allega al Contratto, di cui costituisce parte integrante, il "Documento unico di valutazione dei rischi e misure da adottare per eliminare le interferenze". Detto documento è stato elaborato congiuntamente dall'Impresa e dalla Committente ed è relativo alle interferenze delle prestazioni a carico dell'Impresa con l'ambiente in cui si trova ad operare e con l'attività propria della Committente.

ART. 15. ACCERTAMENTI E CONTROLLI

La Committente eseguirà con le modalità previste nel Capitolato Tecnico i controlli del servizio in esso stabiliti; eseguirà inoltre gli accertamenti ed i controlli circa la tutela ed il trattamento normativo ed economico del personale dell'Impresa, indipendentemente da quelli di competenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. In caso di inadempienza saranno applicate le penalità contrattuali

previste.

Responsabile della gestione del Contratto, per conto della Committente, è il Sig. ……..

Responsabile della gestione del Contratto, per conto dell'Impresa, è il Sig. ……. con ufficio in …….. .

Eventuali variazioni dovranno essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata.

Le violazioni degli obblighi che fanno carico all'Impresa a norma di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali, o comunque gli inadempimenti o ritardi nello svolgimento dei servizi, saranno contestati al rappresentante dell'Impresa, responsabile del servizio, per iscritto.

Resta comunque inteso che, nei casi suddetti, i termini di tempo concessi all'Impresa decorreranno dalla data della consegna diretta o dell'invio del fax/raccomandata e non dalla data di ricevimento della contestazione.

L'Impresa dovrà far pervenire, entro i 10 (dieci) giorni successivi alla comunicazione notificata al suo rappresentante, le proprie controdeduzioni. Decorso detto termine, la Committente applicherà le penali previste nel Contratto oppure assumerà le iniziative più opportune.

Per ripetute e gravi inadempienze, sarà applicata la causa risolutiva espressa di cui al successivo art. 21.

ART.16. SOSPENSIONE O IRREGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI – PENALITÀ

Nel caso in cui l'Impresa, durante l'esecuzione del Contratto, sospenda

per qualsiasi tempo i servizi assunti o non li esegua in modo regolare e completo come da Capitolato tecnico, la Committente stessa, con le modalità ritenute più opportune, potrà provvedere direttamente a spese dell'Impresa, a carico della quale resta ogni altro onere e risarcimento derivante dalle suddette inadempienze, compresi i provvedimenti che per motivi di urgenza e sicurezza la Committente potrà essere costretta ad adottare.

Per ogni inosservanza, negligenza o mancata prestazione dell'Impresa o dei suoi dipendenti, in relazione agli impegni e alle condizioni del Contratto e del Capitolato ad esso allegati, il cui contenuto deve intendersi qui interamente richiamato, ovvero all'applicazione delle vigenti normative, la Committente, **a proprio giudizio e previa motivata contestazione scritta**, potrà applicare una penale pari a Euro 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di irregolare servizio.

ART. 17. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto dei servizi oggetto del Contratto

ART. 18. OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Per tutto quanto non regolato dal Contratto, nell'esecuzione dell'appalto, l'Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se successivi alla data di stipula del Contratto.

A tale proposito e come richiamato dai precedenti articoli, l'Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna espressamente ad osservare tutta la normativa vigente in materia di costo del lavoro e di

costi relativi alla sicurezza, con particolare riferimento all'art. 8 della L. 03/08/2007, n° 123 e ogni sua eventuale modifica o integrazione.

ART. 19. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore, ai fini dell'eventuale sospensione dei servizi, gli eventi determinativi di una situazione temporanea di impossibilità per l'Impresa di esecuzione dei servizi, derivante da causa non imputabile all'Impresa e che essa non avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

Gli scioperi saranno considerati eventi di forza maggiore, agli effetti del presente articolo, se aventi carattere regionale o nazionale.

L'insorgere e il cessare di tali eventi dovranno essere comunicati a cura dell'Impresa alla Committente mediante lettera raccomandata entro 24 ore dal loro verificarsi.

Qualora le suddette cause dovessero protrarsi per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, il Contratto sarà risolto di diritto non appena una delle Parti dichiari all'altra l'intenzione di avvalersi della presente clausola.

In ogni caso, l'Impresa è tenuta a fare quanto ragionevolmente possibile per consentire la sollecita rimozione degli impedimenti o comunque per attenuarne le conseguenze.

ART. 20. RISERVATEZZA

L'Impresa si impegna, per sé e per i suoi dipendenti, a non utilizzare, rivelare o divulgare a terzi, neppure dopo la scadenza del Contratto, informazioni commerciali, industriali e/o aziendali relative all'attività della Committente.

ART. 21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Committente, oltre che per quanto previsto dall'art. 1453 del codice civile, ai sensi dell'art. 1456 si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, nel caso di gravi o reiterate inadempienze dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali, e in particolare:

- mancato o ritardato inizio dei servizi come previsto contrattualmente;
- incapacità organizzative evidenti e/o di esecuzione dei servizi (sia quantitative che qualitative);
- incapacità o scarsa competenza in materia di applicazione dei prodotti necessari per l'esecuzione delle attività;
- rifiuto di sottomissione agli accertamenti ed ai controlli;
- mancato rispetto degli obblighi previsti agli articoli 10,13 e 14;
- abbandono del servizio in assenza di cause di forza maggiore;
- mancato rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 20;
- in caso di ritardi nell'esecuzione dei servizi rispetto alle tempistiche concordate;
- in caso di violazione, delle norme di cui al D. Lgs. 81/2008, del D.P.R 547/65, che si richiamano pattiziamente, nonché tutte le norme relative all'igiene e salute sul lavoro, constatata dal Responsabile del Contratto e non rimossa nel termine di 5 (cinque) gg. dalla notifica della constatazione;
- in caso di procedure concorsuali aperte nei confronti dell'appaltatore;
- in caso di modifica delle condizioni patrimoniali dell'impresa tale da poter pregiudicare la capacità di adempiere al contratto;
- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più

misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;

- amministrazione controllata, concordato preventivo e liquidazione dell'Impresa;
- in caso di mancata osservanza degli obblighi in tema di tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 27 che segue.

In questo caso, la Committente, dopo avere regolarmente notificato la sua decisione all'Impresa e quantificato i servizi svolti, si riserva di incamerare la cauzione e potrà svolgere ogni consentita azione per il recupero delle eventuali maggiori somme ad essa spettanti.

La Committente potrà avvalersi a suo prudente giudizio della suddetta clausola risolutiva espressa anche nel caso in cui all'Impresa siano state comminate, in un anno contrattuale, penalità di importo pari o superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo medio annuale dell'appalto.

ART. 22. RECESSO

La Committente si riserva espressamente la facoltà di recedere dal

Contratto in qualsiasi momento ai sensi e alle condizioni di quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile nell'ambito della previsione più generale di cui all'art. 1373 del codice civile.

ART. 23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie derivanti dalla interpretazione e/o dall'esecuzione del Contratto, le Parti terranno esclusivamente competente il Foro di Milano.

ART. 24. RECAPITO DELL'IMPRESA

Per tutta la durata del Contratto, l'Impresa è impegnata ad avere un recapito a Milano, presso il quale elegge il proprio domicilio a cui poi farà capo la persona referente.

Pertanto, a tutti gli effetti del Contratto, l'Impresa dichiara il proprio domicilio in …… con l'intesa che, ove dovesse venire a mancare, lo stesso si intenderà trasferito presso il Municipio di Milano.

ART. 25. VICENDE SOGGETTIVE DELL'IMPRESA

Le Parti convengono che le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti della committente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dalla procedura di selezione.

ART. 26. CESSIONE DEL CREDITO e DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Non è ammessa la cessione del credito.

2. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità della eventuale cessione.

ART. 27. TRACCIABILITA'

Ai fini di consentire la tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore si impegna a:

- comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o, in caso di conti già esistenti, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto;
- a comunicare entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 28. CLAUSOLE FINALI

Le Parti convengono a carico dell'Impresa tutte le spese di Contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari. Per quanto non espressamente previsto dal Contratto, inoltre, le Parti si danno reciprocamente atto di fare riferimento alle norme del codice civile e alla normativa vigente in materia.

ART. 29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, si danno reciprocamente atto che tutti i dati personali dei quali verranno in possesso nel corso dell'esecuzione del Contratto, ritenuti indispensabili in ragione dell'esecuzione dello stesso ed il cui conferimento deve ritenersi, pertanto, obbligatorio, pena l'impossibilità dell'esecuzione medesima, saranno trattati esclusivamente a fini contrattuali e saranno

soggetti alle prescrizioni di cui alla predetta normativa, in particolare agli articoli 7 e seguenti in materia di diritti dell'interessato.

Milano,

LE COMMITTENTI **L'AFFIDATARIO**

FNM SpA

FERROVIENORD S.p.A.,

NORD ENERGIA Srl

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e seguenti del codice civile, l'Impresa espressamente dichiara di conoscere ed approvare gli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 e 28 del Contratto.

L'IMPRESA